

**REGIONE CAMPANIA**

**UOD 52 05 11 “Programmazione e  
pianificazione regionale delle attività per la  
gestione integrata dei rifiuti”**

Viale privato del Parco Comola Ricci isolato C.  
c/o Parco Maria Cristina di Savoia 80122 Napoli  
email: [vasrifiutiurbani@regione.campania.it](mailto:vasrifiutiurbani@regione.campania.it)  
PEC: [vasrifiutiurbani@pec.regione.campania.it](mailto:vasrifiutiurbani@pec.regione.campania.it)

**REGIONE CAMPANIA**

**UOD 52 05 07 “Valutazioni Ambientali”,**

via De Gasperi 28  
80133 Napoli  
PEC: [dg05.uod07@pec.regione.campania.it](mailto:dg05.uod07@pec.regione.campania.it)

**Caserta, 21.09.2016**

**OGGETTO: “OSSERVAZIONI AL PRGRU – CUP 7769”**

La scrivente società, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES S.r.L., Spin Off della Seconda Università degli Studi di Napoli, nasce con l’obiettivo di trasferire in campo imprenditoriale, a servizio di imprese e di Pubbliche amministrazioni, i risultati delle ricerche e degli studi svolti all’interno dei Dipartimenti di afferenza in materia ambientale.

In relazione alla Proposta di aggiornamento del Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti Urbani, adottata dalla Regione Campania con DGR 419 del 27.07.2016 e pubblicata sul BURC 51 del 28.07.2016, la Environmental Technologies, in persona del Presidente, Prof. Sante Capasso, propone le osservazioni al documento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 152/06 e smi, al fine di fornire il proprio contributo scientifico.

Cordiali saluti



**Prof. Sante Capasso**

Chimico  
Presidente Environmental Technologies

## Osservazione alla Parte Quarta: Programmi e Linee Guida - Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Per la individuazione delle aree ove poter realizzare *“impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque”*, il documento di aggiornamento al PRGRU propone il rispetto dei medesimi vincoli previsti nella precedente versione, con l'aggiunta di un nuovo limite imposto dalla Legge n. 14 del 2016 articolo 12, comma 4, ovvero: *“gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi” territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità.*

Si rileva che tale limitazione imposta per gli impianti di gestione dei rifiuti in generale, non debba essere imposta a tutta la categoria illustrata al capitolo 17.2.6 *“impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque”*, in quanto per i soli impianti di trattamento biologico si rilevano condizioni ambientali che possono non impattare negativamente con le aree del territorio definite *“a matrice naturalistica dominante”*.

Infatti, l'opportuna ubicazione in aree Industriali degli impianti di trattamento aerobico ed anaerobico, garantisce la chiusura del ciclo virtuoso di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani in tutti i territori esenti da vincoli ambientali, paesaggistico e geologici, salvaguardando al contempo il territorio *“naturale”*.

Infatti, dal punto di vista degli impatti ambientali, mentre le frazioni secche dei rifiuti differenziati possono essere trattate anche in impianti situati in territori non prossimi ai punti di produzione (anche fuori regione), la frazione organica, invece, in coerenza ai principi di autosufficienza e prossimità, deve essere trattata il più possibile in territori limitrofi ai punti di produzione, non essendo agevolmente trasportabile né stoccabile.

Il ricorso allo smaltimento fuori regione della frazione organica, tra l'altro, è fattore principale della condanna da parte della Commissione Europea per la non autosufficienza regionale ed il ritardo accumulato per la realizzazione degli impianti previsti nel PRGRU approvato nel 2012.

Nei fabbisogni impiantistici ritenuti necessari per garantire la stabilità del ciclo gestionale dei rifiuti in Campania, la Corte di Giustizia europea nella Sentenza di condanna del 2015, ha rappresentato la necessità di realizzare Impianti di recupero dei rifiuti Organici, comminando una penalità di 40.000 euro al giorno per il ritardo nella realizzazione.

Imporre il Vincolo V-16 alla tipologia impiantistica di trattamento biologico, anche in aree industriali, comporterebbe la riduzione drastica in molte zone del territorio regionale di aree disponibili e vocate.

Ad esempio, nella proposta del 2009 di Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Caserta, redatto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, ancora attuale per la parte di analisi del territorio, si rilevò che nella provincia erano presenti 14 aree Industriali, di cui 7 risultavano non soggette a vincoli e di queste, solo 2 (ASI Aversa Nord e ASI Matese) risultavano in classi idonee per la realizzazione di impianti di digestione anaerobica e compostaggio.

Orbene, imporre l'ulteriore vincolo di irrealizzabilità agli impianti per il trattamento biologici della frazione organica, comporterebbe nella sola provincia di Caserta una sola area Industriale disponibile.

Atteso che la proposta di aggiornamento del Piano Regionale in esame prevede per l'ATO provinciale di Caserta una produzione di frazione organica pari a circa 160.000 t/anno ed una dotazione impiantistica attuale pari a circa 18.000 t/a (compostaggio - Villa Literno) e di futura realizzazione pari a 30.000 (Digestione anaerobica -San Tammaro) per un totale di 48.000 t/anno, in caso di applicazione indiscriminata del vincolo V-16, si incorrerebbe nel paradosso di non avere aree industriali disponibili dal punto di vista vincolistico, per cui le restanti 112.000 t/a di forsu prodotte nell'ATO CE, potrebbero essere trattate in un unico impianto che potrebbe essere realizzato nell'unica area industriale idonea di Aversa Nord, in contrasto ai principi di autosufficienza e prossimità.

Tale anomalia, chiaramente, si potrebbe verificare anche nelle altre province campane, in cui i *layer* dei vincoli cogenti con l'aggiunta del vincolo V-16, sovrapposti alle aree industriali disponibili, rileverebbero la mancanza di disponibilità di aree idonee alla realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, lo scrivente ritiene che il vincolo V-16, introdotto dalla legge regionale n. 14 del 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e segnatamente dal comma 4 dell'articolo 12, non deve essere applicato agli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti, parafrasando la medesima disposizione legislativa.



**Prof. Sante Capasso**

Chimico  
Presidente Environmental Technologies